

Cass., sent. n. 24509 del 20 novembre 2009

CONTO CASSA: IL SALDO NEGATIVO LEGITTIMA L'ACCERTAMENTO

Come noto, il conto "cassa" è quel conto patrimoniale in cui vengono registrati gli incassi ed i pagamenti effettuati per le necessità correnti dell'impresa.

Appare, pertanto, già di per sé, anomalo, che alcuni pagamenti possano essere eseguiti quando non vi sia sufficiente denaro in tale cassa. A maggior ragione, rappresenta un'anomalia ancora più forte, l'apertura, il primo giorno dell'anno, del conto cassa con un elevato saldo negativo, a fronte del quale, nei giorni successivi, vengano effettuati ulteriori pagamenti, senza che vi sia la necessaria copertura.

Di ciò si è occupata, suscitando un vivo interesse¹, la Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, decidendo – lo si anticipata sin da subito – che l'esistenza di un saldo negativo del conto cassa legittima l'accertamento analitico-induttivo compiuto dall'Amministrazione Finanziaria.

LA SENTENZA 24509 DEL 20 NOVEMBRE 2009

La pronuncia trae origine dal ricorso avverso l'avviso di accertamento, a carico di una società a responsabilità limitata, emesso dall'Ufficio di Forlì, a seguito di una verifica della Guardia di Finanza, per l'anno d'imposta 1994.

L'Amministrazione Finanziaria aveva recuperato a tassazione, con l'atto impugnato, i costi relativi ai rimborsi spese corrisposti ai dipendenti della società, in quanto ritenuti non adeguatamente documentati e, pertanto, indeducibili. Inoltre, venivano determinati maggiori ricavi pari al saldo negativo (di svariati milioni di lire) del conto cassa al 2 gennaio 1994, in quanto la società aveva eseguito dei pagamenti, nel corso dell'anno, in assenza di qualsivoglia disponibilità di cassa: circostanza che faceva presumere all'Ufficio l'esistenza di operazioni imponibili non registrate.

Il contribuente presentava, così, ricorso in Commissione tributaria provinciale, sostenendo l'illegittimità di tale presunzione, nonché la carenza di motivazione e

¹ A. Iorio, "I pagamenti con cassa negativa fanno reddito" in "Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi" del 25 novembre 2009, pagina 33; D. Alberici, "Extra-rosso legittima l'induttivo" in "Italia Oggi" del 24 novembre 2009, pagina 27.

violazione del diritto di difesa. Il giudice adito accoglieva le doglianze del ricorrente soltanto in relazione all'attribuzione di un maggior reddito derivante dall'esistenza di un saldo negativo di cassa.

Opponeva gravame l'Amministrazione Finanziaria, che vedeva integralmente riconosciute, da parte della Commissione tributaria regionale, le proprie ragioni, anche in riferimento al punto su cui il giudice di primo grado aveva deciso in senso favorevole al contribuente.

Avverso la sentenza d'appello proponeva ricorso per cassazione la società soccombente, con un unico motivo articolato in due censure:

1. la ricorrente sosteneva la violazione e falsa applicazione dell'articolo 39 del DPR 600/1973², nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza del giudice di appello, per aver confermato l'accertamento dell'Amministrazione Finanziaria, con il quale era stato determinato un maggior reddito pari al saldo negativo del conto cassa. Il contribuente censurava l'operato del giudice laddove aveva riconosciuto la correttezza di una ricostruzione analitico-induttiva, considerando una presunzione grave e precisa di utili non contabilizzati l'esistenza di un saldo negativo del conto cassa, senza, tuttavia, ammettere i costi relativi a tale ricostruzione presuntiva dei ricavi;

2. il contribuente censurava, inoltre, la decisione della Commissione tributaria di aver riconosciuto la correttezza della ripresa fiscale relativa ai rimborsi spese ai dipendenti della società, in quanto ritenuti non deducibili in assenza dell'indicazione, in tali documenti di spesa, dei chilometri percorsi, della destinazione, degli orari e della preventiva autorizzazione. La ricorrente sosteneva, infatti, che non era statutariamente prevista l'autorizzazione per iscritto, e che esse venivano, invece, conferite per telefono; inoltre, le spese rimborsate ai dipendenti – sosteneva la società – erano state debitamente documentate e, peraltro, gli importi erano molto modesti.

² L'accertamento contestato dal contribuente è di tipo analitico-induttivo, il cui fondamento normativo risiede nell'articolo 39, comma 1, lettera d), del DPR 600/1973, che stabilisce che l'Ufficio procede alla rettifica del reddito "... se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti".

I Supremi Giudici, investiti della questione, hanno ritenuto, però, che le censure prospettate dal ricorrente, con l'unico motivo sopra illustrato, fossero inammissibili. Ciò nondimeno, la Suprema Corte ha fornito, nella sentenza, precise indicazioni circa l'argomento in oggetto.

I Giudici del Palazzaccio hanno, infatti, preliminarmente osservato che le doglianze del contribuente tendevano sostanzialmente ad un riesame del merito dei fatti di causa, già opportunamente valutati dal giudice d'appello, che si era pronunciato con una sentenza congruamente motivata, asserendo che "... dall'esame della documentazione prodotta in giudizio e' possibile desumere solo il nome del dipendente, il veicolo usato, a volte, e l'indennità percepita a fronte della quale non sono neanche indicati i chilometri percorsi, elementi non sufficienti a giustificare il rimborso".

Tale motivazione è stata condivisa dai Supremi Giudici, che l'hanno ritenuta "... scevra da qualunque errore logico o di diritto".

La Suprema Corte, inoltre, ha puntualizzato che non è consentito, in sede di legittimità, procedere ad un ulteriore esame del merito della controversia richiesto dal ricorrente tramite la censura di omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione³, in quanto tale fase di giudizio è volta "...unicamente al controllo di legalità sul modo e sui mezzi adoperati dal giudice nella motivazione delle fonti del suo convincimento in modo da poterne seguire il suo processo logico. Ne consegue che la valutazione delle circostanze e delle ragioni poste a base di tale convincimento costituisce una *res facti* insindacabile in sede di legittimità se non sussistono vizi logici ed errori di diritto, come nella specie".

I Giudici di piazza Cavour hanno, quindi, esaminato la seconda censura del ricorrente, ovvero quella nei confronti della decisione della Commissione tributaria regionale di aver ritenuto corretto l'accertamento analitico-induttivo compiuto dall'Ufficio, sulla base della presunzione qualificata dell'esistenza di maggiori ricavi derivante dalla presenza di un saldo negativo del conto cassa, senza che siano stati riconosciuti i maggiori costi relativi a detta ricostruzione analitico-induttiva⁴.

³ L'art. 360, comma 1, numero 5) del c.p.c. stabilisce che "Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: ... 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio".

⁴ Il contribuente, con tale censura, vorrebbe sostenere che, a rigor di logica, dinnanzi alla determinazione di maggiori ricavi, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, con un procedimento accertativo di tipo analitico-induttivo, si dovrebbero anche riconoscere i costi relativi agli asseriti maggiori ricavi. Ciò varrebbe

Anche per questo secondo profilo di censura – violazione e falsa applicazione⁵ dell'articolo 39 del DPR 600/1973 –, i Supremi Giudici hanno richiamato le considerazioni precedentemente espresse in tema di giudizio di legittimità, stabilendo che le doglianze del contribuente non possono tendere ad ottenere un nuovo giudizio di merito da parte della Suprema Corte. Peraltro – hanno ancora osservato i Giudici del Palazzaccio – tale censura sarebbe anche priva di autosufficienza, avendo la ricorrente genericamente sostenuto l'esistenza di costi senza, però, fornirne alcuna prova né determinarne la consistenza.

In conclusione, riguardo allo specifico tema dell'esistenza di saldi negativi del conto cassa e della relativa presunzione risultante, i Supremi Giudici hanno affermato che la Corte, in precedenza, aveva già pronunciato un condivisibile principio di diritto, secondo cui "In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa ai fini IRPEG ed ILOR, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo".

La Suprema Corte ha rigettato, pertanto, il ricorso e condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

ALCUNE CONSIDERAZIONI

La sentenza in commento ripropone – almeno secondo i Supremi Giudici – un principio di diritto che, a sommosso parere di chi scrive, risulta condivisibile: se un'impresa effettua dei pagamenti senza averne la disponibilità in cassa, come si evidenzia dal saldo del relativo conto, sembrerebbe corretto, secondo *l'id quod plerumque accidit*, presumere che, in realtà, una somma almeno pari al saldo negativo esistente sia in realtà stata realizzata tramite operazioni imponibili non dichiarate, che abbiano consentito di conseguire quella liquidità sufficiente ad approntare i pagamenti registrati.

quanto affermare che, se si presume che siano stati conseguiti dei ricavi maggiori di quelli dichiarati, sarebbe egualmente corretto presumere che siano anche stati sostenuti maggiori costi rispetto a quelli denunciati, almeno secondo quanto vorrebbe asserire il contribuente.

⁵ L'art. 360, comma 1, numero 3) del c.p.c. statuisce che "Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: ... 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro".

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Ciò potrebbe essere vero sino a quando il contribuente non dimostri che, per esempio, tale disavanzo di cassa sia stato “compensato” con un finanziamento infruttifero dei soci, che avevano così integrato i fabbisogni operativi della loro società.

Quest’ultima situazione è quella su cui si è trovata a dover giudicare la Commissione tributaria regionale del Lazio, che, con la sentenza numero 189/26/05 del 5 luglio 2005⁶, ha deciso a favore del contribuente, sostenendo che l’Amministrazione Finanziaria avrebbe dovuto fornire le prove certe, precise e concordanti dell’evasione⁷, ritenendo non sufficiente la sola invocazione dell’esistenza di un saldo negativo del conto cassa, peraltro poi giustificata dal contribuente come sopra esposto.

Non può dimenticarsi, invero, che, poco meno di un anno fa, la stessa Suprema Corte di Cassazione, si era già pronunciata sul tema, con una decisione, però, opposta a quella della sentenza in commento.

Infatti, con la pronuncia del 20 ottobre 2008, numero 25476⁸, i Giudici di legittimità avevano stabilito che l’esistenza di un saldo negativo del conto cassa non fosse sufficiente, da sola, a legittimare una ricostruzione induttiva del reddito, atteso che tale irregolarità contabile non costituiva un elemento tale da provare l’esistenza di operazioni imponibili non dichiarate o di maggiori utili non denunciati⁹.

La Suprema Corte, in tale occasione, non aveva riconosciuto, così, a differenza della sentenza in commento, la natura di presunzione qualificata all’esistenza di un saldo

⁶ Per un commento della sentenza si veda: E. Larocca, “La cassa in rosso non prova l’evasione” in *Commercialistatelematico.com* del settembre 2005; B. Fuoco, “La cassa negativa da sola non può provare l’evasione” in “Italia Oggi” del 5 agosto 2008.

⁷ Le presunzioni gravi, precise e concordanti sono quelle necessarie per l’accertamento analitico-induttivo, ex articolo 39, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del DPR 600/1973.

⁸ Cfr. B. Fuoco, “La cassa negativa da sola non basta” in “Italia Oggi” del 4 novembre 2008, pagina 44.

⁹ Più precisamente, il testo della stringata motivazione della sentenza è il seguente: “Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e 444 c.p.p., nonché vizio di motivazione, lamentando che il giudice di merito abbia erroneamente ritenuto che i saldi negativi del conto cassa non siano “elementi tali da concretizzare prove sufficienti sulla esistenza di quanto prospettato” dall’ufficio. Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata è fondata su un accertamento di fatto congruamente motivato in ordine alla esistenza di somme non registrate, accertamento non adeguatamente censurato nel ricorso che tende ad una rivalutazione del merito, peraltro senza l’osservanza del principio di autosufficienza. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza”. Sembrerebbe, quindi, una decisione a favore del contribuente, più per motivi procedurali e formali – inadeguata censura dell’accertamento e violazione del principio di autosufficienza – che per questioni di merito.

negativo del conto cassa, tale da poter legittimare l'accertamento analitico-induttivo di maggiori ricavi non dichiarati.

A parere di chi scrive, tuttavia, per le considerazioni esposte in apertura di capitolo e per le condivisibili motivazioni illustrate dalla Suprema Corte nella pronuncia in commento, l'esistenza di un saldo negativo del conto cassa dovrebbe comportare una presunzione, di per sé, qualificata di maggiori corrispettivi non dichiarati e, quindi, di un maggior reddito accertabile.

10 dicembre 2009

Alessandro Borgoglio